

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 215

a iniziativa del Consigliere Bisonni

presentata in data 4 luglio 2018

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA
DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA”

Art. 1

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) le parole: "superiori al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "superiori al 5 per cento".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

"2 bis. Nelle zone incluse coattivamente per mancanza di consenso da parte dei proprietari e conduttori dei fondi, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. La Regione può destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria."

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.